

Note minime in tema di violenza contro le donne fra previsioni normative, (sotto) valutazioni del rischio ed effettività delle tutele

Avv. Felicia D'Amico¹

SOMMARIO: 1. Il bilancio di una strage: da Marianna Manduca a Giulia Cecchettin, prevenire e punire i delitti contro le donne. – 2. Prima della denuncia: l'ammonimento del Questore. Utilizzo ed efficacia. – 3. Prima del processo: l'ascolto della vittima e l'incidente probatorio. – 4. La violenza economica ed il reddito di libertà: buoni propositi ed insufficienza del sostegno economico alle vittime. – 5. Il gratuito patrocinio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2021. – 6- La tutela degli orfani cd. speciali. Le prime applicazioni concrete del diritto allo studio ed al lavoro. – 7. Proposte minime e considerazioni (al momento) conclusive.

1. *Il bilancio di una strage: da Marianna Manduca a Giulia Cecchettin, prevenire e punire i delitti contro le donne*

Il 3 ottobre 2007, in Palagonia, paese alle pendici dell'Etna, Marianna Manduca, trentenne madre di tre bambini rispettivamente di due, quattro e sei anni, veniva assassinata per la strada dal suo ex marito, che la colpiva con dodici coltellate. Il coltello era il medesimo che le aveva più e più volte mostrato per minacciarla.

La parola femminicidio non era ancora in uso.

Nei dodici mesi precedenti il femminicidio Marianna aveva presentato dodici circostanziate denunce, chiedendo ripetutamente aiuto ed esponendo il crescendo di violenze, percosse, minacce di morte, di cui era vittima ad opera dell'uomo che non accettava la sua decisione di porre fine al loro legame matrimoniale: nessuna di queste denunce aveva avuto seguito.

L'assassino venne condannato a diciotto anni di reclusione con il rito abbreviato². Fu ritenuto responsabile delle condotte di percosse, violenze, minacce denunciate da Marianna Manduca.

¹ Avvocato del Foro di Roma, socia fondatrice e referente territoriale per il Lazio di "I care we care" associazione che opera nell'ambito del contrasto della violenza di genere. Socia e co-fondatrice di *Insieme a Marianna APS associazione per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne e sui minori*

² Con legge n. 33/2019 il legislatore ha precluso l'accesso al rito abbreviato per i reati punibili con la pena dell'ergastolo. La Corte Costituzionale è intervenuta a fugare dubbi di compatibilità della detta esclusione, con sentenza n. 260 del 18 novembre 2020, in versione integrale sul sito della Corte costituzionale.

I tre bambini di Marianna, con l'ausilio dei loro tutori e l'autorizzazione del G.T., hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a termini della L. 117/88 sulla responsabilità civile dei magistrati.³

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile con la sentenza n. 7760 /2020⁴, considerata un arresto di assoluto rilievo in argomento, ha ridefinito le categorie di nesso causale e responsabilità civile del magistrato, e rovesciato l'inaccettabile giudizio della Corte di appello di Messina secondo cui, a fronte di una fortissima determinazione del femminicida, nulla e nessuno può salvare la vita della vittima, inesorabilmente condannata.

Il giorno 11 novembre 2023, Giulia Cecchettin, ventiduenne studentessa di ingegneria biomedica a pochissimi giorni dalla seduta di laurea già fissata, non torna a casa, ove la attendono padre e sorella. Ha da poco deciso di porre fine ad una relazione con un ragazzo del luogo, che tuttavia non ha accettato questa sua determinazione.

Di lì a breve, in località nella provincia di Pordenone, sarebbe stato ritrovato il suo corpo, malamente celato dall'ex fidanzato femminicida, che si era allontanato confidando forse in una agevole via di fuga.

Quello di Giulia è stato il 106esimo femminicidio del 2023, anno funesto per la mattanza delle donne: la morte di questa ragazza ha determinato un moto delle coscienze ed una mobilitazione nazionale che sembrano segnare un punto di svolta nel contrasto alla violenza di genere.

Di lì a pochissimi giorni saranno registrati altri due femminicidi, ed altri ancora prima della fine dell'anno.⁵

Il 2024 si è aperto con il più tragico dei bilanci: femminicidi già nei primissimi giorni di gennaio ed alla data di redazione di queste brevi note le donne assassinate da ex partners sono 7, con un bilancio della cui parzialità si è purtroppo pienamente consapevoli.

Fra il femminicidio di Marianna Manduca e quello di Giulia Cecchettin sono trascorsi 16 anni e 2 mesi. Sono stati numerosi gli interventi del legislatore in termini di risposta prevalentemente punitiva⁶, mentre attuazione ancora insufficiente ha il compendio di norme destinato alla prevenzione, formazione, informazione, valutazione dei cd. reati sentinella, valutazione del rischio di recidiva.

Ognuno di questi profili richiederebbe una trattazione diffusa, ben oltre l'estensione consentita alle presenti note minime: a parere di chi scrive, si tratta di una strumentazione essenziale, indispensabile, non

³ La l. 117/88 è stata poi oggetto di modifiche con la L. 27 febbraio 2015 n. 18, che ha rimodulato condizioni e termini per l'esercizio dell'azione ed il novero dei pregiudizi risarcibili.

⁴ Le sentenze di merito sono state pronunciate da Trib. Messina Sezione Prima civile n. 1566 30 maggio 2017; Corte appello di Messina sentenza n. 198/2019.

⁵ Nella ultima settimana di Novembre 2023 sono vittime di femminicidio ad Andria Vincenza Angrisano; Meena Kumari a Salsomaggiore Terme. Vanessa Ballan viene assassinata dall'ex partner il 19 dicembre 2023 in provincia di Treviso.

⁶ Si richiama il contributo in questo Osservatorio Violenza sulle donne "Brevi osservazioni sulla legge n. 122/23 (cd. codice Rosso rafforzato), adeguatezza ed efficacia delle nuove norme in materia di contrasto alla violenza di genere alla luce delle indicazioni della Corte EDU", a firma delle Avvocate Barbara Morabito e Linda Annigoni.

più rinviabile, che richiede adeguato investimento di essenziali risorse economiche, con qualificazione specialistica degli operatori e potenziamento del numero di magistrati, forze dell'ordine, servizi territoriali.

Poiché la risposta esclusivamente o prevalentemente punitiva si è dimostrata insufficiente a contrastare la strage delle donne⁷, devono essere potenziati, estesi ed incentivati gli strumenti di prevenzione, che siano in grado di intercettare il rischio di commissione del reato prima della sua consumazione.

2. *Prima della denuncia: l'ammonimento del Questore*⁸

L'ammonimento del Questore per i delitti di atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo si inserisce nel novero delle misure atte alla prevenzione del reato con finalità dissuasive, e si propone l'obiettivo di offrire alla vittima una risposta - in sede non giudiziaria - tendenzialmente rapida, idonea ad evitare i tempi, lo stress, la vittimizzazione secondaria che frequentemente connotano il processo penale.

Si tratta di un istituto meglio noto nell'ordinamento anglosassone (i cd. *restraining orders*), ove ha avuto una applicazione sufficientemente estesa.

L'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta può essere richiesto dalla vittima anche senza l'assistenza di un difensore, prima della proposizione della denuncia-querela.

La presentazione dell'istanza presso un ufficio di Pubblica Sicurezza attiva un procedimento sostanzialmente amministrativo, che prevede l'assunzione di informazioni da parte degli organi investigativi e l'audizione delle persone informate dei fatti. All'esito il Questore ammonisce il soggetto nei cui confronti il provvedimento è stato richiesto, diffidandolo dal proseguire nelle condotte rilevate ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Ove necessario, vengono contestualmente adottate le misure in materia di armi.

L'ammonimento viene configurato dal legislatore come uno strumento agile, particolarmente idoneo nei casi dei cd. reati sentinella che indicano un crescendo della condotta violenta, o persecutoria.

Si tratta di una fase preliminare all'azione penale, che rimane ancora eventuale: la finalità dell'ammonimento è proprio quella di intervenire sul maltrattante, per renderlo edotto della qualificazione che l'ordinamento fa delle sue condotte ed avvertirlo della necessità di cessarle senza ritardo.

In sede applicativa, si è posto il tema dell'obbligo di redazione dell'informativa di reato quando la notizia su cui l'ammonimento si fonda configuri un reato procedibile d'ufficio. L'art. 346 c.p.p. (e l'art. 112 disp. Att.) prevede l'obbligo di informativa solo nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia già compiuto attività di indagine in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora intervenire.

La violazione dell'ammonimento comporta la procedibilità d'ufficio e l'aumento della sanzione penale⁹.

⁷ Sono numerosi gli autori di femminicidio che si tolgono la vita subito dopo l'uccisione della loro vittima, sicché la risposta punitiva non li riguarda.

⁸ L'ammonimento del Questore è stato introdotto dal D.L. n. 11 del 23.2.2009 recante misure *urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori*, conv., con modificazioni nella L. 38/ 2009. L'ammonimento per le condotte di violenza domestica è stato introdotto dall'art.3 D.L. 93/2013.

⁹ Art. 612 bis c.p. e art. 2 e 3 l. 119/2013.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con nota 26 giugno 2023, ha fornito i dati relativi all'utilizzo crescente della misura dell'ammonimento su tutto il territorio nazionale.

Le Questure che si sono dotate di protocolli specifici per rafforzare l'efficacia dell'ammonimento erano 36 nel marzo 2022; sono diventate 83 al giugno 2023 con una progressione sicuramente positiva.

In particolare, gli ammonimenti adottati nell'anno 2021 sono stati 2899, quelli adottati nel 2022 sono stati 3762, con un trend in crescita pari al 30%. I dati del primo trimestre 2023 segnalano una ulteriore crescita del 41%. Gli ammonimenti ex art. 3 D.L. 93/2013 per violenza domestica sono stati 1449 nel 2021, 2127 nel 2022; nel primo trimestre del 2023 sono cresciuti del 60% e si tratta di un dato di assoluto rilievo, indice di efficacia delle campagne informative e di sensibilizzazione sul tema.

La formazione degli operatori è dato dirimente per l'estensione e l'efficacia della misura dell'ammonimento, che nella sua finalità di prevenzione e dissuasione si auspica trovi sempre maggiore applicazione.

3. Prima del processo: l'ascolto della vittima e l'incidente probatorio

L'ascolto della persona offesa, fin dal momento della denuncia, costituisce momento essenziale dell'indagine e poi del processo penale.

La recente riforma cd. legge Cartabia¹⁰ è intervenuta in maniera incisiva su ruolo e posizione della persona offesa nel processo penale; anche i termini e modalità dell'assunzione di informazioni dalla persona offesa nella immediatezza (o quasi) della presentazione della denuncia e le conseguenze processuali del mancato rispetto del detto termine sono state oggetto di recente intervento di riforma.

Le presenti note minime possono dedicare al tema poco più di un cenno: il potere riconosciuto al Procuratore della Repubblica di revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento in caso di mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 362 comma 1-ter c.p.p.¹¹ (il magistrato interessato può presentare osservazioni entro un termine di tre giorni) e di assegnarlo ad altro magistrato apre un dibattito serrato sulla carenza degli organici, sulla insufficiente dotazione di magistrati assegnati ai gruppi specializzati, sovente fortemente sottodimensionati e strutturati ad appena il 50% delle piante organiche, sulla carenza del personale di cancelleria, sulle difficoltà – talvolta disfunzioni – organizzative degli uffici giudiziari¹².

Si tratta di settori su cui è urgente e non più rinviabile un serio investimento di risorse.

¹⁰ D.lgs n. 150/2022 cd. riforma Cartabia. Si richiama in particolare la n.122/2023 “in vigore dal 30 settembre 2023 *Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 106 concernenti i poteri del Procuratore della Repubblica in caso di violazione dell'art. 362 comma 1 ter c.p.p. in materia di assunzione di informazione della vittime di violenza domestica e di genere*”.

¹¹ Art. 362 comma 1.ter c.p.p. “*quando procede per il delitto previsto dall'art. 575 c.p. nella forma tentata o per i delitti consumati o tentati previsti dagli artt. 572, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinqües, c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 I comma nn. 2, 5 e 5.1 e 577 I comma numero 1 e II co, il pubblico ministero assume sommarie informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela, istanza entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili ragioni di tutela di minori di anni 18 o dalla riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa*”.

¹² Si vuole qui segnalare la prassi virtuosa di alcune Procure della Repubblica, che si stanno prontamente attrezzando per l'applicazione della L. 69/2019 e della L. 122/2023. Fra le altre, la Procura della Repubblica di Tivoli ha pubblicato sul proprio sito un “*Aggiornamento delle linee Guida per l'applicazione della legge 69/2019 e della L. 122/2023*”, ove vengono indicati protocolli ed iniziative per una sollecita audizione delle persone offese, per l'attribuzione di priorità alle indagini ed alla richiesta di misure cautelari, per l'attribuzione di priorità alle udienze dibattimentali in pendenza di misure.

L'ascolto della persona offesa - in genere costituitasi nel frattempo parte civile - è un momento di assoluta rilevanza e si colloca della fase iniziale della istruttoria dibattimentale. La persona offesa è presente nella lista testi del P.M., in quella della parte civile, in quella dell'imputato ed il suo esame rappresenta un contributo essenziale per la ricostruzione dei fatti.

Di norma, anche a fronte di prassi virtuose e di indagini celeri, fra la data di commissione del reato e l'udienza dibattimentale trascorrono moltissimi mesi. Negli uffici giudiziari con maggior carico di lavoro, può essere necessario anche un tempo maggiore che può superare i due anni.

In questo lungo intervallo la vittima è consapevole del proprio appuntamento processuale e deve fronteggiare l'inevitabile carico emotivo che ciò comporta; inoltre, anche gli eventi più dolorosi e tragici con il trascorrere del tempo vedono affievolirsi la assoluta precisione del ricordo, che alla vittima viene richiesto e che è nel suo stesso interesse.

Un utile strumento può essere costituito dalla maggiore applicazione dell'istituto dell'incidente probatorio, nei termini previsti dall'art. 392 co. 1bis c.p.

Il P.M. anche a richiesta della stessa persona offesa (art. 394 c.p.p.) e dell'indagato, nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 572, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies, 601, 602, 609bis, 609quater, 609quinquies, 609octies, 609 undecies, 612bis c.p., può richiedere al giudice per le indagini preliminari che l'esame testimoniale della persona offesa avvenga con incidente probatorio quando la stessa versi in una condizione di particolare vulnerabilità (l'art. 398 c.p.p. prevede che l'udienza di incidente probatorio possa svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, in strutture idoneo o presso l'abitazione della persona offesa).

Tale modalità di assunzione della testimonianza appare meritevole di una più estesa applicazione, perché per un verso sottrae la persona offesa al tempo straniante dell'attesa del processo; per altro verso garantisce una maggiore precisione del ricordo, consegnato alla prova processuale con una maggiore vicinanza allo svolgimento dei fatti.

4. La violenza economica ed il reddito di libertà: buoni propositi ed insufficienza del sostegno economico alle vittime

La violenza economica è finalmente riconosciuta come violenza *tout court*, capace di ledere diritti e libertà fondamentali della persona, e di costringere la vittima a sopportare modalità relazionali perfino palesemente pericolose per l'impossibilità di disporre di mezzi di sostentamento (per sé e spesso per la prole).

Chi abbia minima esperienza pratica di procedure di separazione e divorzio, ha contezza del fatto che la prima e più frenante remora di una donna che intenda sottrarsi ad una relazione familiare violenta è quella di non disporre del denaro sufficiente ad affrontare la quotidianità.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020 all'art. 3¹³ ha previsto l'erogazione di un contributo denominato "*reddito di libertà*" in favore delle donne vittime di violenza, con o senza figli,

¹³ Presidente Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte; Ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti.

residenti nel territorio italiano, che siano seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali in percorsi di uscita della violenza, al fine di sostenerne l'autonomia.

L'indispensabile Circolare INPS per l'attuazione e l'erogazione del contributo è intervenuta 11 mesi più tardi, in data 8 novembre 2021 n. 166 e solo da quel momento l'istituto ha iniziato ad avere applicazione pratica.

Il contributo è quantificato in E. 400,00 mensili per un massimo di 12 mesi, versate in una unica soluzione.

Lo stanziamento complessivo per il 2020 è stato pari a 3 milioni di euro; per il 2021 e 2022 sono stanziati 9 milioni di euro totali per le due annualità, ugualmente per il 2023, mentre per il 2024 è stata previsto un incremento di 6 milioni di euro.

Vista l'oggettività esiguità degli stanziamenti, la norma prevede che le domande non accolte per incapacità slittino automaticamente all'anno successivo.

La dichiarata finalità dell'erogazione del reddito di libertà è quella di favorire prioritariamente l'autonomia abitativa, la riacquisizione della autonomia personale ed il percorso scolastico di figli e figlie di minore età.

Tuttavia, la misura della provvidenza economica è assolutamente insufficiente.

Pensare di sostenere le esigenze abitative di una vittima di violenza con un importo di E. 400,00 mensili è velleitario, posto che i soli costi di locazione (a prescindere dai costi di utenze, oneri condominiali e quanto altro indispensabile per l'ordinaria gestione di una casa di abitazione) sono superiori a tale cifra.

Analogo discorso vale per i costi connessi al "*percorsso scolastico di figli e figlie*", che dovrebbero essere supportati sempre con l'importo complessivo di E. 400,00 mensili di cui si è detto sopra.

È evidente che la misura del contributo mensile dovrà essere incrementata e parametrata ai dati reali, ai costi locatizi, ai costi di acquisto di libri e materiali scolastici, altrimenti si potrà parlare al massimo di una libertà molto parziale, di diritti fondamentali e libertà molto parziali.

Il 25 gennaio 2024, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, la Prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano ha ribadito l'impegno della magistratura per il contrasto ai femminicidi ed alla violenza contro le donne, specificando che l'indipendenza economica favorisce la libertà di denuncia¹⁴.

5. *Il gratuito patrocinio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2021.*

Il DPR 30 maggio 2002 n. 115 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" prevede l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, in presenza di alcuni requisiti e condizioni reddituali. La soglia reddituale di accesso viene aggiornata annualmente con decreto del Ministero della Giustizia.

¹⁴ Sito Consiglio Nazionale Forense, video integrale Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, Roma, 25 gennaio 2024 Corte di Cassazione.

La soglia attualmente in vigore è pari ad E. 12.838,01¹⁵ con un aumento di circa mille euro rispetto alla precedente soglia di E. 11.734,94.

Sul funzionamento dell'istituto potrebbero svilupparsi molte osservazioni, sia in ordine alla remunerazione delle attività degli avvocati (che se sono complesse e lunghe tali restano anche in caso di patrocinio a spese dello Stato, che tuttavia taglia drasticamente la misura dell'onorario riconosciuto), sia in ordine ai tempi ed alle procedure, che condurranno alla effettiva liquidazione del compenso in favore del difensore soltanto dopo un lungo intervallo dal termine dell'attività professionale.

Le auspiccate semplificazioni ed accelerazioni da realizzarsi con l'istituzione della cd. piattaforma SIAMM tardano a manifestarsi.

Tuttavia, il tema viene qui affrontato solo con riferimento alla L. 38/2009 che ha previsto l'accesso al patrocinio a spese dello Stato alle vittime dei reati di cui agli artt. 572, 583bis, 609bis, 609quater, 612bis c.p. (e in caso di vittima di minore età anche artt. 600, 600bis, 600ter, 600 quinquies, 601, 602, 609quinquies, 609 undecies c.p.) senza limite di reddito.

Sollevato dal GIP di Tivoli dubbio di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost, (l'automatico accesso al beneficio del gratuito patrocinio anche a soggetti con disponibilità economica più che adeguata veniva prospettata come in pregiudizio del principio di uguaglianza sostanziale e della garanzia di equilibrio tra il diritto di difesa dei non abbienti e il contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia) la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 1/2021 datata 11 gennaio 2021¹⁶.

Le indicazioni fornite della Corte Costituzionale sono di particolare interesse: l'ammissione della vittima dei reati sopra indicati al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal suo reddito si presenta per un verso come tangibile e concreto segno di solidarietà dell'intero ordinamento a chi deve affrontare un percorso processuale lungo ed inevitabilmente oneroso; per altro verso vuole proporsi come un incentivo alla denuncia, un invito concreto all'uscita dalla zona opaca in cui larghissima parte degli atti di violenza quotidiana contro le donne ancora si cela.

¹⁵ G.U. 6 giugno 2023 n. 130 Decreto ministeriale 10 maggio 2023, Limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

¹⁶ Sito della Corte Costituzionale sentenza 1/2021.

Scrive la Corte Costituzionale pag. 5 nel Considerato in diritto punto 5: nel nostro ordinamento, specie negli ultimi anni, è stato dato ampio spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori.

Di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell'emersione e nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti. Ed infatti nel preambolo del decreto - legge 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009, si richiama la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati. Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del decreto - legge 14 agosto 2013 n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere) convertito, con modificazioni, nella legge 119/2013.

Anche per il patrocinio a spese dello Stato, l'auspicio è che un istituto meritevole, qualificato dalla Corte Costituzionale come manifestazione concreta di solidarietà dell'ordinamento alle vittime, venga munito delle risorse necessarie ad un suo adeguato funzionamento.

6. *La tutela degli orfani cd. speciali. Le prime applicazioni concrete del diritto allo studio ed al lavoro*

Gi orfani speciali, che, come nel caso di Marianna Manduca, hanno il padre in carcere o suicida, e la madre assassinata - sono titolari di una posizione di garanzia particolarmente intensa. Sovente sono anche vittime di violenza assistita, inseriti in precedenti dinamiche relazionali caratterizzate da aggressività, violenza fisica, verbale, economica. Hanno spesso necessità di ausilio psicologico, per periodi di tempo lunghi, in considerazione della estrema gravità del crimine che li ha coinvolti. Hanno necessità di sostegno anche in ambito scolastico, per le medesime ragioni.

La L. 11.1.2018 n. 4¹⁷ ed il Decreto Ministero Economia e Finanze 21.5.2020 n. 71¹⁸ hanno introdotto e regolamentato misure di sostegno per gli orfani di crimini domestici, di reati di genere e per le famiglie affidatarie.

La previsione normativa era stata con insistenza sollecitata dalle famiglie affidatarie, che sovente si erano trovate ad accogliere orfani che portavano una esperienza straordinariamente dolorosa, con diritti, bisogni e necessità assolutamente “speciali”, in assenza – o insufficiente presenza - delle istituzioni.

Le misure consistono in contributo economico per le famiglie; in sostegno all'istruzione ed alla formazione, mediante borse di studio; in sostegno per l'inserimento lavorativo. La domanda di accesso ai detti benefici va inoltrata per il tramite della Prefettura territorialmente competente, che provvede all'istruttoria.

Per gli anni 2023 – 2024 lo stanziamento per l'erogazione di borse di studio è stato pari ad E. 500,00 per la frequenza della scuola primaria; E. 800,00 per la scuola secondaria di primo grado; E. 1.600,00 per la scuola secondaria di secondo grado ed E. 2.300,00 per gli studi universitari.¹⁹

Nelle passate settimane la Regione Sicilia ha comunicato di aver dato applicazione alle previsioni in tema di accesso al lavoro per gli orfani speciali²⁰ con assunzione per chiamata diretta presso gli Uffici della Regione, delle Asl, degli enti locali ed altri organismi facenti capo alla Regione o da essa vigilati.

Si auspica che tale prassi trovi la sua massima estensione in tutto il territorio nazionale.

¹⁷ L. 11 gennaio 2018 n. 4 Modifiche al codice civile, codice penale, codice procedura penale ed altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

¹⁸ Regolamento 21.5.2020 n. 71 recante l'erogazione di misure di sostegno per gli orfani di crimini domestici e reati di genere ed alle famiglie affidatarie, in vigore dal 16.7.2020.

¹⁹ Sito Ministero Interno. Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Borse di studio anno 2023-2024.

²⁰ Sito Regione Sicilia DEF 2024- 2026 stralcio 9 gennaio 2024.

7. *Proposte minime e considerazioni (al momento) conclusive*

A fronte di una strage che non accenna a diminuire, e nella consapevolezza che la violenza sommersa registra numeri di straordinario allarme, suggerimenti o proposte hanno segno di velleità, o presupponenza.

Tuttavia, il livello dell'emergenza è tale che a ciascuno è richiesto un impegno anche propositivo.

È vero che è un cambiamento culturale quello che deve avvenire per porre fine alla violenza contro le donne, ma – considerati i tempi richiesti da tale genere di modificazioni – appare urgente ed indispensabile concordare su cosa si deve fare nel frattempo.

Il contrasto alla violenza contro le donne deve essere messo al primo posto nell'agenda istituzionale, non soltanto in quella del legislatore che interviene sull'indispensabile piano della repressione e della punizione, ma continua a fornire risposte insufficienti sul piano della prevenzione. Codice rosso e codice rosso rafforzato non fanno registrare al momento segnali di una inversione di tendenza.

La valutazione del rischio di recidiva, cui si è fatto minimo cenno nel par. 2 relativo all'ammonimento del Questore, deve trovare collocazione centrale in ogni scelta relativa al contrasto ed alla prevenzione della violenza e deve essere implementato in maniera adeguata il ventaglio degli interventi sui maltrattanti.

La formazione degli operatori che hanno primo contatto con la vittima (non solo le forze dell'ordine, che pure hanno carattere essenziale, ma anche la rete degli assistenti sociali, cronicamente insufficiente e nella genericità dei casi non in grado di fornire una risposta adeguata in termini di ascolto della vittima e di individuazione e riconoscimento delle aree di intervento²¹) deve diventare una priorità e gli investimenti economici devono essere congrui rispetto allo sforzo richiesto.

I gruppi specializzati istituiti presso numerose Procure²² devono essere costituiti da un numero adeguato di pubblici ministeri. Il P.M. titolare del fascicolo deve poter essere presente in tutte le udienze, ma certamente non è in condizione di farlo se il suo ufficio non ha dotazione sufficiente di personale e risorse.

La vittima che si reca in tribunale – auspicabilmente per un utilizzo più esteso dell'incidente probatorio, o in sede di dibattimento - deve poter aspettare la propria chiamata e deporre in una sala protetta, idonea a garantire la serenità dell'attesa e poi della testimonianza. Il famoso paravento cd. sanitario al quale negli anni si è fatto ricorso per proteggere la vittima almeno dagli sguardi dell'imputato dovrebbe finalmente essere considerato retaggio superato.

La calendarizzazione dei processi deve avere priorità, con preferenza per udienze dedicate.

²¹ Sito CNOAS Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali segnala una carenza di organico al dicembre 2023 pari ad n. 3.216 operatori ed operatrici e denuncia la materiale impossibilità di adempiere alle funzioni minime demandate agli assistenti sociali presenti nei territori. Una tale grave carenza numerica certamente fornisce spiegazione alla risposta intempestiva ed insufficiente che tali servizi territoriali - di natura assolutamente essenziale - sono concretamente in grado di fornire.

²² Il Procuratore Capo di Roma Lo Voi ha indicato in 8.433 in procedimenti pendenti al novembre 2023 per reati violenti contro le donne, in 700 le misure cautelari richieste. Nel 2023, i procedimenti iscritti come cd codice rosso sono stati 3.392, circa 10 casi al giorno. Nota Ansa del 5 dicembre 2023.

Le attività di formazione nelle scuole a partire dalla scuola primaria devono assumere carattere curriculare e devono riguardare studentesse e studenti, personale docente e non docente.

Le associazioni anti violenza presenti nel territorio – che hanno esperienza quotidiana e concreta della condizione delle donne vittime di violenza e che svolgono attività nelle scuole - devono essere sostenute, finanziate e coinvolte nei programmi formativi.